Alcuni medici toscani sono indisponibili a richiedere le medicine complementari

Data 02 novembre 2005
Categoria professione

La FIMMG e la FIMP toscane si dichiarano indisponibili a richiedere prestazioni di medicine complementari per gli assistiti del SS toscano.

I segretari toscani FIMMG e FIMP hanno firmato congiuntamente una lettera indirizzata all'assessore regionale toscano ed al presidente della federazione toscana degli OdM in cui lamentano che i medici sono stati informati solo mediante organi di stampa che in Toscana è ora possibile avvalersi di alcune ”medicine complementari” dispensate dal SS toscano essendo state inserite nei LEA regionali. Riportiamo integralmente un ampio brano della missiva:
"La questione solleva alcune problematiche e non volendo entrare nel merito della opportunità o meno di creare bisogni che il più delle volte vengono soddisfatti “privatamente”, portiamo alla vostra considerazione due aspetti :
1°) L’accesso agli eventuali servizi pubblici dovrebbe avvenire per scelta individuale del cittadino, senza nessuna richiesta da parte dei medici curanti (Mg e Pls); tutto si dovrebbe svolgere al di fuori del circuito certificativo del SSRT e tantomeno a carico della medicina convenzionata di base, in quanto non esiste una specialistica accreditata riguardo alle pratiche in oggetto: quindi nessuna richiesta di consulenza.
2°) Un altro grave problema collegato al primo punto e che rappresenta un esempio a riprova di quanto suddetto si potrebbe avere nel caso di richiesta del medico curante di ricorso ad un ipotetico servizio di omeopatia per allergia. Tutti sappiamo cosa potrebbe comportare una sindrome allergica correlata: molte volte una sindrome asmatica acuta in un paziente “curato”con metodiche non convenzionali (crisi asmatica, complicanze gravi al paziente che possono portare al decesso).
In questi casi di chi sarebbe la responsabilità della mancata cura adeguata di una così grave patologia: del medico allopatico o del medico omeopatico ? La risposta è molto semplice: responsabile è il medico che ha consigliato, prescritto, inviato il paziente a cure non riconosciute e validate dalle attuali conoscenze scientifiche in materia. Qualsiasi giudice chiamato a dirimere un contenzioso penale non avrebbe alcun dubbio.
Per questi ed altri motivi, pur confermando di non voler entrare almeno in questo contesto nel merito della scientificità di alcune forme di medicina complementare in assoluto, confermiamo la nostra indisponibilità per i motivi sopra enunciati a inviare con nostra richiesta i nostri pazienti “ai servizi” in oggetto. "

Commento di Luca Puccetti

Abbiamo già più volte stigmatizzato la decisione della Toscana di includere nei LEA alcune medicine complementari. Questa presa di posizione dei segretari regionali dei due sindacati maggiormente rappresentativi in Toscana della medicina generale e della pediatria territoriale di libera scelta, pur non entrando nel merito delle basi scientifiche delle medicine complementari, mettono a nudo una serie di problemi che si porrebbero al medico convenzionato per la medicina generale o la pediatria di libera scelta qualora i pazienti richiedessero tali cure in regime di dispensazione a carico del SS. Essendo cure inserite nei LEA il cittadino potrebbe infatti richiedere al medico convenzionato con il SS toscano di rilasciare idonea impegnativa sul modulo regionale. In tal caso qualora il medico convenzionato decidesse di avallare una tale richiesta del paziente verrebbe a tutti gli effetti ad esserne responsabile. D'altro canto la mancata richiesta, motivata da mancanza di fiducia in tali cure da parte del medico convenzionato, troverebbe una forte controargomentazione nel fatto che tali cure sono state dichiarate "utili" da parte di un'istituzione regionale con tutto ciò che una tale decisione comporta. Insomma, un grandissimo pasticcio.

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 20/11/2026 alle ore 23:11 | Pagina 1 di 1